

Legge federale sulla protezione degli animali (LPA)

Modifica del 20 giugno 2003

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002¹,
decreta:*

I

La legge federale del 9 marzo 1978² sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 25^{bis}, 27^{sexies} e 64^{bis} della Costituzione federale³;

...

Art. 9 cpv. 1, secondo e terzo periodo

1 ... È fatta salva l'importazione di carne koscher e di carne halal al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Il diritto di importare e il diritto di acquistare la carne koscher e la carne halal spettano unicamente ai membri di queste comunità, nonché alle persone giuridiche e società di persone appartenenti ad esse.

Art. 33a Protezione degli investimenti

Gli edifici e le attrezzature destinati agli animali da reddito e autorizzati secondo la presente legge possono essere utilizzati almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.

1 FF 2002 4208

2 RS 455

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 64, 80 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

II

¹ La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz